



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 5 NOVEMBRE 2013, N. 10
(REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 3 SETTEMBRE 2012, N. 39,
RECANTE: "ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VAS-VIA-AIA-VI"
PUBBLICATA SUL BUR N. 16 DELL'1/9/2012, S. S. N. 2 DELL'11/9/2012").**

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 9 settembre 2019

Si assegna il numero 18 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2019

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10)

1. Nel comma 6 dell'articolo 3 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10, le parole <<tre anni>> sono sostituite dalle seguenti <<anni uno prorogabile di anno in anno fino ad un massimo di tre>>. Dopo la parola <<plenaria >> sono inserite le seguenti <<La permanenza nelle medesime funzioni dei componenti che siano dipendenti regionali, non può comunque superare il periodo massimo previsto dal Piano anticorruzione>>.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10)

1. Nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10, le parole da <<nomina>> a <<verbale>> sono sostituite dalle seguenti <<, tenuto conto delle professionalità in relazione all'oggetto della valutazione, nomina un relatore che coordina le attività di cui all'articolo 6>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10)

1. L'articolo 5 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10, è così modificato:

a) nella rubrica le parole <<Attività valutativa>> sono sostituite dalla seguente <<Compiti>>;

b) nella lettera a) del comma 1:

1) dopo la parola <<sottoporre>> sono inserite le seguenti <<a valutazione preliminare (prescreening),>>;

2) le parole da <<secondo>> a <<Dipartimento>> sono sostituite dalle seguenti <<secondo l'ordine cronologico di ricezione delle istanze>>;

c) **nella lettera b)**, dopo l'alea è inserita la seguente lettera:

<<a0) valutazione preliminare (prescreening);>>;

e nella lettera d) dopo la parola <<SIC>> l'acronimo <</ZSC>>

d) nella lettera c):

1) la parola <<alle>> è sostituita dalle seguenti <<all'esito delle>>;

2) dopo la parola <<progetti >> sono inserite le seguenti << di cui agli articoli 28 e 29decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152>>;

d) dopo la lettera d) del comma 2 sono inserite le seguenti:

<<e) effettuare l'istruttoria tecnica delle istanze relative ai procedimenti di VIA di competenza regionale, di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verificando le corrette metodologie di indagine, di analisi e di previsione nonché ogni ulteriore aspetto tecnico-scientifico e giuridico;

f) nei procedimenti di cui alla lettera e), richiedere, ove necessario, documentazione suppletiva al proponente, effettuare eventuali verifiche e sopralluoghi e rilasciare il proprio parere ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, in seno alla conferenza di servizi svolta ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.>>

Art. 4

(Modifiche all'articolo 6 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10)

1. L'articolo 6 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10, è così modificato:

a) nella rubrica le parole <<di disamina istruttoria>> sono soppresse;

b) nel comma 3:

1) dopo la parola <<illustrare>> sono inserite le seguenti <<il piano o>>;

2) le parole da <<nel>> a <<plenaria>> sono soppresse;

3) la parola <<invitando>> è sostituita dalla seguente <<udendo>>;

c) nel comma 5:

1) al punto 1. le parole da <<per>> a <<2>> sono soppresse;

2) al punto 2. le parole da <<, nel>> a <<dipendente>> sono soppresse;

3) al punto 3. le parole <<allo studio>> sono sostituite dalle seguenti <<agli studi>>.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 8 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10)

1. Nel comma 4 dell'articolo 8 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10, dopo la parola <<progettuali>> sono inserite le seguenti <<e per le istanze di valutazione preliminare (prescreening)>>.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 10 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10)

1. L'articolo 10 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10, è così modificato:

a) nella rubrica le parole da <<di>> a <<ambientale>> sono sostituite dalla seguente <<autorizzatori>>;

b) nel comma 2 le parole «un medesimo procedimento» sono sostituite dalle seguenti <<il procedimento di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152>>.

c) nel comma 4 le parole <<vengono disciplinate>> sono sostituite dalle seguenti <<sono aggiornati>>.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 10/09/2019

OLIVERIO